

S.I.Me.F.

Società Italiana di Mediatori Familiari
(già Società Italiana di Mediazione
Familiare fondata nel 1995)

REGOLAMENTO 1 della Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.)

Il presente Regolamento 1 sostituisce il precedente Regolamento 1 approvato dal Comitato Direttivo Nazionale in data 13 settembre 2014, emesso ai sensi dello Statuto S.I.Me.F.

Il Regolamento 1 contempla il codice deontologico, i criteri per l'accesso alla formazione comprensiva di tirocinio e supervisione, i criteri di esame per l'iscrizione alla S.I.Me.F., le regole relativamente alla formazione continua/permanente, il procedimento disciplinare e quanto attiene all'esercizio della professione, nonché la condotta dei Soci nei confronti dell'Associazione di appartenenza e degli Istituti/centri riconosciuti.

La revisione del precedente Regolamento 1 è stata dovuta al necessario adeguamento dello stesso alla Norma Tecnica Italiana UNI 11644:2016, pubblicata nel mese di agosto 2016, "Attività professionali non regolamentate – Mediatore Familiare – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza".

La legge 4/2014 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" all'art. 6, peraltro, promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione delle attività dei soggetti che esercitano una professione non organizzata in ordini o collegi. Per detto motivo, la S.I.Me.F., ha partecipato ai tavoli di lavoro pre-normativi e normativi UNI – Ente Italiano di Normazione ai fini della stesura di una norma tecnica ai sensi del suddetto articolo 6, c.2 e dell'art. 9 c.1 nel quale viene disposto che le associazioni professionali collaborino all'elaborazione della norma tecnica UNI relativa alle singole attività professionali.

La Norma tecnica UNI 11644:2016, pubblicata ad agosto 2016, ha definito la figura professionale del mediatore familiare, i criteri di accesso e la sua formazione, a livello qualitativo e di ore, i percorsi di valutazione, il codice deontologico. Dalla norma stessa sono stati definiti i requisiti relativi alle conoscenze, abilità e competenze, in conformità con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF – European Qualifications Framework) che il mediatore familiare deve possedere ai fini dell'esercizio della professione, a garanzia della propria clientela/utenza.

Il presente regolamento ha funzione integrativa dello Statuto.

Il presente Regolamento 1 è stato approvato dal Comitato Direttivo Nazionale in data 27 settembre 2017 ed è immediatamente esecutivo.

Può essere modificato dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è articolato come riportato di seguito:

Titolo I – Codice deontologico (art. 1 – art. 17)

Titolo II – Formazione alla Mediazione Familiare (art. 1 – art. 7)

Titolo III – Formazione del Socio professionista per l' idoneità a Socio didatta (art. 1 – art. 4)

Titolo IV – Centri/Istituti di formazione in mediazione familiare riconosciuti dalla S.I.Me.F. (art. 1 – art. 6)

Titolo V – Aggiornamento e Formazione professionale permanente/continua dei Soci professionisti e didatti (art. 1 – art. 11)

Titolo I

Codice deontologico

La S.I.Me.F. ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, si dota del seguente Codice deontologico. Detto Codice sostituisce il precedente.

Art 1 - Definizione e scopo del Codice Deontologico

Il Codice Deontologico è un codice etico e di comportamento a cui hanno l'obbligo di attenersi tutti i membri appartenenti alla S.I.Me.F – Società Italiana di Mediatori Familiari – al fine di preservare e accrescere la reputazione, la competenza e la professionalità dei Mediatori Familiari.

Esso si applica a tutti i professionisti iscritti alla Società, anche durante il tirocinio.

Il codice deontologico rappresenta un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza e indica la condotta dei Soci nei confronti dell'Associazione di appartenenza e degli Istituti/centri riconosciuti.

La S.I.Me.F. è tenuta ad inviare ai nuovi iscritti il Codice deontologico e a promuovere periodicamente occasioni di aggiornamento e di approfondimento sui contenuti del Codice e sulla sua applicazione.

Art. 2 – Principi generali. Definizione del profilo professionale e obiettivi della mediazione familiare

Il mediatore familiare è un professionista qualificato a seguito di una formazione specifica. Interviene, quale figura terza, in un ambiente neutrale e in autonomia dall'ambito giudiziario, nel percorso di riorganizzazione delle relazioni familiari nei casi di cessazione di un rapporto di coppia a qualsiasi titolo costituita. Si adopera affinché i genitori raggiungano in prima persona accordi direttamente negoziati, rispetto a bisogni ed interessi da loro stessi definiti, con particolare attenzione ai figli e al fine del mantenimento ed esercizio della comune responsabilità genitoriale.

L'esercizio della professione si avvale di diversi orientamenti teorici, di specifiche conoscenze, abilità e competenze che vengono aggiornate attraverso la formazione permanente.

E' fondato sull'autonomia, sull'obbligo del segreto professionale, sulle conoscenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e di operatività, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. I professionisti iscritti alla S.I.M.e.F. sono tenuti ad esercitare la propria attività con rigore, trasparenza e correttezza.

I Centri/Istituti riconosciuti dalla S.I.Me.F. sono tenuti all'applicazione della Norma tecnica UNI 11644:2016 relativa alla figura professionale del Mediatore Familiare e a quanto previsto, relativamente alla Formazione, nel presente Regolamento 1 o deliberato dal Comitato Direttivo Nazionale e dalla Commissione per la Didattica e la Ricerca.

Art. 3 – Etica del mediatore familiare

L'esercizio della Mediazione Familiare comporta da parte del professionista mediatore assenza di giudizio, imparzialità e neutralità nei confronti dei clienti/utenti.

Al mediatore è proibito:

- intervenire in mediazioni che coinvolgono persone con cui sia o ci sia stato un precedente legame personale o professionale;
- erogare ai propri clienti servizi che esulino dallo specifico della Mediazione familiare;
- fare pressioni sui clienti/utenti affinché aderiscano ad un accordo che non sia frutto di libero consenso;
- accettare incarichi riservati dalla Legge in via esclusiva agli iscritti in Albi, elenchi o registri.

Il mediatore, inoltre, ha l'obbligo di precisare ai clienti/utenti che le informazioni o i consigli di ordine giuridico e/o psicologico devono essere ottenuti dai professionisti degli specifici settori i quali possono essere da loro liberamente scelti.

I Mediatori Familiari iscritti alla S.I.Me.F. sono tenuti a tenere comportamenti tali da non danneggiare, screditare o compromettere l'immagine dell'Associazione di appartenenza, dei Soci appartenenti alla stessa, e delle Associazioni di Mediatori Familiari aderenti alla Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari (F.I.A.Me.F.) cui la S.I.Me.F. è Socio fondatore.

I Mediatori Familiari aderenti alla S.I.Me.F. possono esprimere le proprie opinioni anche se in contrasto con quelle di altre Associazioni professionali, ma sono tenute a non denigrare queste ultime o il loro operato in qualsiasi forma.

Art. 4 – Riservatezza

Dietro riserva di applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale, relativo al segreto professionale, il mediatore familiare deve attenersi al più assoluto segreto quanto allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti.

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, il superamento del segreto professionale può avvenire solo con l'assenso scritto di entrambi i clienti/utenti.

Sono tenuti al rispetto del segreto professionale, oltre ai mediatori familiari, anche i tirocinanti e gli allievi in formazione e in linea generale a tutti coloro che assistano agli incontri di mediazione familiare.

Art. 5 - Commissione per l'Etica e la deontologia professionale

L'art. 18 punto c. dello Statuto approvato il 29 marzo 2014 prevede l'istituzione della Commissione per l'etica e la deontologia professionale, composta da tre Soci eletti dall'Assemblea generale degli iscritti, con il compito di:

- verificare e confrontare le norme deontologiche in rispetto delle stesse;
- eleggere un coordinatore;
- esprimere pareri per il Comitato Direttivo sui comportamenti etici e deontologici nonché civilistici e di conflitto di interesse che riguardino i soci professionisti eventualmente sottoposti a provvedimenti disciplinari;
- esaminare e relazionare al Comitato Direttivo circa i reclami degli utenti ed inviati alla Commissione della Presidenza Nazionale.

La Commissione per l'Etica e la Deontologia delibera sulle questioni sottoposte dalle Associazioni Macroregionali, le quali non possono istituire Commissioni Etiche e Deontologiche autonome.

Art. 6 – Doveri di aggiornamento professionale

E' dovere del mediatore familiare aggiornare costantemente la propria preparazione professionale, accrescere le conoscenze, abilità e competenze, in riferimento ai settori nei quali svolge la propria attività.

E' dovere deontologico del mediatore familiare rispettare lo Statuto, il presente Regolamento 1 e gli eventuali altri regolamenti S.I.Me.F.

Art. 7 – Doveri di adempimento previdenziale e fiscale

I mediatori familiari hanno il dovere di rispettare le normative dello Stato in cui esercitano la loro attività professionale in particolare gli obblighi relativi al regime previdenziale e fiscale in vigore nel luogo di domicilio fiscale.

I mediatori familiari dovrebbero essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale ai sensi della l.4/2013.

Art. 8 – Divieto di accaparramento dei clienti/utenti

E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza professionale e al decoro.

Art. 9 – Correttezza professionale

Il mediatore familiare conosce le caratteristiche fondanti della propria professione e apporta il proprio contributo professionale nella relazione con altre professioni e professionisti, facendo ad essi riferimento;

è a conoscenza del fatto che esistono norme giuridiche che attribuiscono attività riservate ad altre professioni ed è tenuto a conoscere il contenuto delle stesse;

contrasta l'esercizio abusivo delle professioni regolamentate, segnalando eventuali abusi alle autorità competenti;

utilizza il proprio titolo professionale solo per attività ad esso pertinenti e non avalla con esso attività ingannevoli o abusive.

Art. 10 – Diritti dei clienti/utenti

Fin dal primo incontro il Mediatore Familiare deve informare i clienti/utenti sugli obiettivi, le modalità ed il percorso di mediazione.

Li informa sulla specificità del suo intervento distinguendolo da quello di altri professionisti in particolare dell'ambito giuridico, psicologico/psicoterapeutico e socio-assistenziale.

Il mediatore familiare informa i clienti del costo degli incontri e delle modalità di pagamento.

In nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto.

Il mediatore familiare deve ottenere l'incarico ed ottenere la sottoscrizione del consenso informato e della privacy esclusivamente dai clienti/utenti.

Nel caso in cui la mediazione familiare sia raccomandata da un Magistrato il Mediatore Familiare informa i clienti/utenti che:

- riferirà all'autorità giudiziaria, nel rispetto del dovere della riservatezza, esclusivamente circa l'adesione o meno al percorso di Mediazione Familiare;
- nel caso di raggiungimento di accordi in Mediazione Familiare, questi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dagli utenti/clienti;
- nel caso di interruzione della Mediazione Familiare o dell'impossibilità di proseguire o in assenza di accordi raggiunti, nulla sarà riferito da parte del Mediatore familiare alle autorità competenti.

Ulteriore tutela dei diritti dei clienti/utenti risiede nella presenza dello Sportello di riferimento per il Cittadino Consumatore a norma dell'art. 6 dello Statuto vigente.

Art. 11 – Interruzione della mediazione

Il percorso di mediazione può essere interrotto qualora:

- lo decida uno o entrambi i clienti/utenti;

- il mediatore valuti che non ci siano le condizioni di attivazione e/ o di prosecuzione del percorso di mediazione;
- il mediatore valuti che le regole della mediazione non siano state rispettate dai clienti/utenti
- il mediatore non sia più in grado di garantire la necessaria imparzialità e/o neutralità.

Art. 12 – Pubbliche dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni pubbliche degli aderenti al Codice deontologico devono essere coerenti con i suoi contenuti.

Art. 13 – Elezioni

Il mediatore familiare che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati ad elezioni ad organi rappresentativi della S.I.M.e.F, deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda o iniziative non consone alla dignità delle sue funzioni.

Art. 14 – Pubblicità

Nell'attività di autopromozione, i mediatori familiari sono tenuti ad essere veritieri e corretti in modo da non arrecare pregiudizio al decoro della professione.

Si asterranno da ogni forma di pubblicità ingannevole o comparativa che possa pregiudicare la correttezza delle informazioni rivolte ai clienti.

I mediatori familiari non possono attribuirsi titoli professionali, diplomi e competenze che non possiedono.

Art. 15 – Divieto di pratiche commerciali ingannevoli o aggressive

Sono vietate le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive così come definite dal codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Art. 16 – Informativa al cliente/utente

Il professionista iscritto all'Associazione, in applicazione della normativa vigente, ha l'obbligo di informare i clienti/utenti del proprio numero di iscrizione all'Associazione (art. 8 c. 2 L. 4/2013) e a fornire ai medesimi, attraverso un documento scritto, i riferimenti dell'associazione di appartenenza con l'indicazione della denominazione, della sede legale nazionale e di quella della Macroregione di appartenenza, del sito web, anche al fine di consentire un immediato riferimento per lo Sportello per il cittadino consumatore e per l'inoltro di eventuali reclami.

L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

Art. 17 – Doveri dei vertici associativi, dei Responsabili della Didattica, dei Centri/Istituti riconosciuti dalla S.I.Me.F.

I vertici associativi sia nazionali, sia macroregionali e i Responsabili della Didattica dei Centri/Istituti e/o presidenti dei suddetti Centri si impegnano a:

- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità e lealtà;
- segnalare immediatamente qualsiasi circostanza in cui possano trovarsi in conflitto di interesse o che possa essere dannosa per l'immagine della S.I.Me.F.;
- informare preventivamente il Presidente e il CD della propria Macroregione e il Presidente Nazionale della partecipazione ad eventi pubblici in rappresentanza della S.I.Me.F.;
- concordare preventivamente con il Presidente e il CD della propria Macroregione e il Presidente Nazionale qualsiasi iniziativa, compreso comunicazioni a fini di divulgazione, che coinvolga direttamente la S.I.Me.F.;
- seguire i dettati stabiliti dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, in tutti i casi in cui comunque si trovino a rappresentare pubblicamente la S.I.Me.F.;
- evitare qualsiasi comportamento lesivo per l'immagine, il buon nome e il prestigio della S.I.Me.F.;
- agire nel massimo rispetto delle delibere e delle decisioni degli Organi statutari;

Art. 18 – Non rispetto del codice

La S.I.M.e.F. si impegna a vigilare sul rispetto del presente codice.

In caso di pervenuta segnalazione circa comportamenti ritenuti in contrasto con i principi enunciati dal presente Codice Deontologico vengono applicati gli artt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dello Statuto vigente riferenti al TITOLO V – procedimento disciplinare.

Art. 19 – Norme di chiusura

Le disposizioni specifiche del presente Codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.

Titolo II

Formazione alla Mediazione Familiare

Art 1 - Formazione per divenire Socio professionista S.I.Me.F.

Come recita l'Art. 1 dello Statuto della S.I.Me.F (Società Italiana di Mediatori Familiari) *“Il mediatore familiare è un professionista qualificato a seguito di una formazione specifica”*.

L'esercizio della professione si avvale di diversi orientamenti teorici, di specifiche conoscenze, abilità e competenze che vengono aggiornate attraverso la formazione permanente. E' fondato sull'autonomia, sull'obbligo del segreto professionale, sulle conoscenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e di operatività, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

La metodologia adottata dalla S.I.Me.F., per l'espletamento della professione, consente ai Mediatori Familiari di svolgere la propria professione anche in contesti istituzionali, nelle organizzazioni pubbliche e private che si occupano delle relazioni familiari, nelle loro differenti configurazioni".

La formazione validata dalla S.I.Me.F e attivata dai diversi Istituti/Centri di formazione ad essa afferenti si caratterizza per:

- a) la presenza di diversi orientamenti teorici e l'integrazione di differenti ambiti scientifici i quali consentono ai futuri mediatori familiari di acquisire conoscenze e competenze specifiche di cui all'art.2 del presente regolamento.
- b) la promozione di un approccio formativo interdisciplinare, essendo la multidisciplinarietà essa stessa utile ai fini dell'apprendimento della professione.

Art 2 - Conoscenze, abilità e competenze dei Mediatori Familiari

L'apprendimento teorico e pratico dei modelli dei corsi di formazione alla MF, previsti/riconosciuti dalla S.I.Me.F., costituisce la base del percorso formativo al termine del quale l'allievo dovrà aver acquisito conoscenze, abilità e competenze in relazione ad ogni specifico compito ai sensi del punto 5 della norma UNI al quale si rinvia e in particolare le seguenti competenze trasversali e specifiche:

A) Competenze trasversali

- A.1. saper assumere la posizione di terzo tra le persone in conflitto;
- A.2. saper svolgere una adeguata analisi della richiesta;
- A.3. attuare un ascolto attivo e partecipe
- A.4. essere rispettosi delle diverse culture
- A.5. conoscere il ciclo di vita della famiglia e l'impatto della crisi separativa sui suoi componenti
- A.6. conoscere le fasi dell'età evolutiva e i bisogni di bambini e adolescenti nelle situazioni di separazione
- A.7. conoscere la legislazione in materia di separazione e divorzio

B) Competenze specifiche

- B.1 saper strutturare un percorso di mediazione familiare suddiviso in fasi
- B.2 saper strutturare e mantenere un *setting* di mediazione familiare
- B.3 saper analizzare la domanda delle persone, verificandone la pertinenza con gli obiettivi e le caratteristiche del percorso di mediazione familiare.
- B.4. saper individuare la tipologia del conflitto e sviluppare adeguate tecniche di colloquio

B.5 saper definire gli obiettivi della mediazione familiare

B.6 sapere esporre e condividere le regole del percorso mediativo

B.7 saper favorire la negoziazione tra le parti ed il raggiungimento degli accordi.

Obiettivi dei corsi di formazione

L'acquisizione di tali conoscenze e competenze dovrà essere certificata attraverso adeguata documentazione, rilasciata dalla Scuola/Centro/Istituto di formazione frequentato, come da presente Regolamento.

Le conoscenze e le competenze in tal modo acquisite si inseriscono, in termini generali, al livello 6 del quadro delle qualifiche europee.

Poiché i mediatori familiari possono, a seguito di procedure definite, diventare formatori nei corsi di formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione di "Mediatore familiare", si richiamano anche per questa categoria i requisiti di conoscenze, abilità e competenze richieste, che per l'elevato grado di complessità della professione di formatore si inseriscono ai livelli 7 e 8 del quadro delle qualifiche europee (ricerca – progettazione – ridefinizione dei percorsi formativi).

In particolare il livello 8 dovrebbe corrispondere ai formatori – direttori di Centri e/o Istituti di Formazione.

Art 3 – Criteri di accesso ai corsi di formazione per mediatori familiari

I criteri di accesso alla formazione sono:

a) Apprendimento formale: Laurea almeno triennale nelle Aree Umanistica, Sanitaria e Sociale con riferimento ai percorsi formativi caratterizzati da specifiche conoscenze teoriche e metodologiche coerenti con le competenze trasversali e specifiche oggetto di studio e approfondimento nel percorso di formazione alla Mediazione Familiare.

b) Apprendimento non formale ed informale: in alternativa, adeguata e documentata esperienza professionale almeno quinquennale nelle aree sociali, educative, sanitarie, psicologiche e tutte quelle esperienze professionali di gestione della conflittualità nell'area della famiglia, della coppia e delle relazioni sociali. Le esperienze professionali devono essere comprovate, secondo la norma vigente, con il curriculum vitae integrato da documenti comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato.

L'aspirante mediatore familiare in possesso dei criteri di cui al punto a) – apprendimento formale – deve presentare richiesta di ammissione alla formazione all'Istituto/Centro riconosciuto dalla S.I.Me.F. prescelto corredata di un curriculum formativo-professionale. Il candidato dovrà altresì sostenere un colloquio valutativo e motivazionale di ammissione con i Referenti della didattica dell'Istituto/Centro di formazione a cui il si è rivolto.

L'aspirante mediatore familiare in possesso dei criteri di cui al punto b) – apprendimento non formale e informale – dovrà presentare richiesta all'Istituto /Centro riconosciuto dalla S.I.Me.F. prescelto corredata di un curriculum formativo-professionale integrato dai documenti comprovanti le attività formative e lavorative. La richiesta sarà valutata dalla Commissione per la Didattica e la Ricerca che esprimerà un parere da sottoporre al Comitato Direttivo che deciderà tramite voto in via definitiva. L'accesso alla formazione avverrà a seguito del parere positivo del Comitato Direttivo e al superamento del colloquio valutativo di ammissione con i Referenti della didattica dell'Istituto/Centro di formazione a cui il si è rivolto.

Art 4 - Criteri e standard formativi dei corsi di formazione per mediatori familiari

Il percorso formativo è di almeno 320 ore così suddivise:

- a) training specifico in mediazione familiare, almeno biennale, corrispondente a minimo 240 ore formative, suddiviso come di seguito indicato;
- b) pratica professionale di minimo 80 ore complessive da distribuirsi tra tirocinio e supervisione, come in seguito indicato.

In particolare:

- a) Il training specifico in mediazione familiare prevede un impegno formativo di almeno 240 ore complessive, così suddivise:

-210 ore di training specifico in mediazione familiare condotto, per almeno il 70% del monte ore, da didatti S.I.Me.F. pur prevedendo l'apporto di esperti in altre materie di studio congruenti con il processo formativo.

-30 ore di giornate seminariali, formative e congressi S.I.Me.F., di cui 20 ore organizzate dalla S.I.Me.F. e 10 da altre associazioni di mediazione.

E' obbligatoria la frequenza di almeno i 4/5 del monte ore complessivo, al termine del quale verrà rilasciato dal Centro/Istituto di formazione, un attestato di partecipazione al corso teorico-pratico di formazione in Mediazione Familiare riconosciuto dalla S.I.Me.F.

In caso di assenze che superino tale limite, la direzione didattica del corso si riserva di non ammettere l'allievo alla prova di esame per accedere alla pratica professionale e di non rilasciare l'attestato della frequenza al biennio, ovvero di richiedere la partecipazione a ulteriori incontri di formazione.

Il controllo della presenza avviene tramite firma.

- b) pratica professionale, prevede un impegno formativo di almeno 80 ore, così suddivise:

- 40 ore di tirocinio attivo all'interno di centri/ strutture/ servizi di mediazione familiare di cui almeno 20 ore di affiancamento al Mediatore Familiare professionista;
- 40 ore di supervisione in gruppo, svolta interamente da didatti S.I.Me.F.

L'allievo in formazione alla pratica dovrà condurre in prima persona almeno un percorso completo di mediazione familiare sul quale presenterà una relazione in forma scritta. Tale relazione sarà discussa in sede di esame presso l'Istituto/Centro frequentato che rilascerà, in caso di esito positivo, un attestato di abilitazione alla pratica.

Nel caso di supervisione individuale questa deve prevedere un numero di ore utile - non inferiore a 15 ore - per la trattazione del caso completo di mediazione familiare richiesto.

Art 5 – Metodologia

I corsi di formazione sono strutturati in moduli coerenti con l'acquisizione delle conoscenze, delle competenze trasversali e specifiche, degli atteggiamenti deontologicamente corretti che sostanziano il profilo professionale del mediatore familiare (artt. 1, 18 dello Statuto e presente Regolamento).

I corsi di formazione devono prevedere:

- un livello informativo generale;
- un livello formativo che coinvolga l'allievo come parte attiva in un lavoro di tipo esperienziale;
- un livello centrato sulla supervisione della pratica professionale.

Ogni modulo dei corsi di formazione deve essere articolato in lezioni teoriche e in modalità didattiche attive che prevedano l'utilizzo di strumenti atti a facilitare l'acquisizione di competenze specifiche come declinate all'art. 2 del presente Titolo.

La formazione si svolge in gruppo il cui numero di partecipanti deve facilitare sia l'applicazione di modalità attive di apprendimento, sia l'attenzione ad ogni singolo partecipante.

Art. 6 – Valutazione del percorso formativo

La valutazione del percorso formativo avviene attraverso due livelli di esame.

Esame di 1° livello

Al termine del percorso formativo teorico-pratico ai fini del conseguimento dell'Attestato di idoneità alla pratica guidata e alla Supervisione didattica, l'Allievo dovrà sostenere, con esito positivo, una prova di esame che comprende:

- Una prova scritta strutturata per la valutazione delle conoscenze specifiche.
- Una prova pratica di tipo interattivo (es. simulazione) per la valutazione delle capacità apprese.
- Stesura elaborato compilativo o metodologico.

Terminato il monte orario di pratica e di supervisione didattica, il candidato – su parere del Responsabile del Centro/Istituto di formazione riconosciuto dalla S.I.Me.F.- sarà ammesso al secondo livello di esame.

Esame di 2° livello

L'esame di 2° livello consiste in una **Prova orale** che ha per oggetto:

- a)**Una relazione** sul percorso di studi del biennio e sulla pratica guidata;
- b)**Una Tesi su un caso** di mediazione familiare personalmente condotto dall'allievo con riferimento alle fasi e alla Supervisione dei didatti.

Al superamento del secondo livello di esame, all'allievo verrà rilasciato un **Attestato Finale** a norma della L.n.4/13.

Art 7 - Iscrizione nel registro dei Soci professionisti

Conseguito l'attestato finale dall'Istituto/Centro di formazione frequentato, l'allievo che intenda iscriversi nel registro dei Soci professionisti, previa domanda e presentazione della documentazione richiesta, dovrà presentare e discutere, alla presenza di una commissione S.I.Me.F. a carattere nazionale, due relazioni scritte relative a due casi di mediazione familiare completi condotti in prima persona, anche in co-mediazione, di cui almeno uno supervisionato da un didatta S.I.Me.F.

Il superamento di tale prova d'esame (esame di 3° livello) consentirà l'iscrizione alla S.I.Me.F. come socio professionista.

In riferimento alle modalità della domanda e degli esami a Soci professionista si rinvia a quanto indicato sul sito www.simef.net

Art 8 – Domande di iscrizioni a Socio professionista da parte di coloro che non abbiano svolto la formazione presso i Centri/istituti di formazione in mediazione familiare riconosciuti dalla S.I.Me.F.

Coloro che intendano divenire Socio professionista S.I.Me.F. e abbiano frequentato Corsi di mediazione familiare presso Centri/istituti di formazione in mediazione familiare non riconosciuti dalla S.I.Me.F., per presentare domanda al Presidente della Sede Nazionale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

-Apprendimento formale: Laurea almeno triennale nelle Aree Umanistica, Sanitaria e Sociale con riferimento ai percorsi formativi caratterizzati da specifiche conoscenze teoriche e metodologiche coerenti con le competenze trasversali e specifiche oggetto di studio e approfondimento nel percorso di formazione alla Mediazione Familiare. Altresì coloro che abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, in psichiatria, neuropsichiatria infantile iscritti agli elenchi previsti negli albi professionali;

-Integrazione formativa di minimo 60 ore presso un Centro/Istituto di formazione riconosciuto dalla S.I.Me.F. E' a cura del Responsabile del Centro/Istituto prescelto al quale si rivolge in Candidato valutare il curriculum formativo/professionale, il training formativo già svolto e, con apposito colloquio, le competenze da integrare.

-ciclo completo di pratica professionale di 80 ore, suddivise tra 40 ore di tirocinio e 40 di supervisione, come da art. 4 punto b) del presente Regolamento.

Art. 9 – Domande di iscrizioni a Socio professionista da parte di Mediatori familiari professionisti appartenenti alla F.I.A.Me.F.

Premessa la libertà del cittadino e del Socio professionista di appartenere e vedersi rappresentati da più Associazioni, eventuali richieste di iscrizione a Socio professionista provenienti da Mediatori Familiari appartenenti ad Associazioni iscritte alla Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari (F.I.A.Me.F.) verrà valutata dalla Commissione per la Didattica e la Ricerca la quale esprimerà parere al CD Nazionale il quale deciderà tramite voto in via definitiva

Titolo III

Formazione del Socio professionista per l' idoneità a Socio didatta

Art 1 - Elenco dei Soci didatti

I Soci didatti sono compresi nell'Elenco dei Soci professionisti della S.I.Me.F. nel quale viene specificata la loro qualifica.

Art 2 - Criteri di accesso al percorso formativo didattico, formazione

Per divenire Soci didatti, si fa riferimento, ai requisiti di cui all'art. 10 p. 2 dello Statuto S.I.Me.F. integrati dal presente Regolamento.

Possono divenire Soci didatti i soci professionisti che:

- a) sono in possesso della qualifica di mediatore familiare S.I.Me.F. conseguita ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento e svolgano attività di mediatore familiare da almeno tre

anni. Detta attività dovrà essere regolarmente autocertificata e/o attestata dal Centro presso il quale l'Allievo didatta svolge regolare attività in qualità di Mediatore familiare;

- b)** abbiano ricevuto l'assenso per l'inizio del percorso formativo didattico da un Centro/Istituto di formazione riconosciuto dalla S.I.Me.F. ai sensi del Titolo IV del presente Regolamento e presentino regolare domanda di ammissione al percorso formativo didattico al Presidente Nazionale;
- c)** siano stati indicati nell'elenco degli allievi ammessi al percorso formativo didattico presentato dal Centro/Istituto di formazione di appartenenza, ai sensi del Titolo IV, art. 4, c. 3 del presente Regolamento;
- d)** accompagnino per tutta la sua durata, con funzione di tutor, un corso completo di mediazione familiare (comprensivo di supervisione individuale e/o di gruppo);
- e)** abbiano svolto almeno 30 ore di insegnamento (suddiviso tra lezioni teoriche e pratiche), (in corsi validati dalla S.I.Me.F.) con la supervisione di un Socio didatta del Centro/Istituto di formazione di appartenenza. Il Responsabile della didattica del Centro/Istituto di formazione rilascerà attestato relativamente alle lezioni svolte con relativo parere;
- f)** abbiano partecipato alle giornate di formazione per i Soci professionisti ed autoformazione dei Soci didatti, dal momento di ammissione al percorso formativo didattico, in previsione dell'esame da socio didatta.

Art. 3 – Esame di idoneità per socio didatta

Per sostenere l'esame di idoneità per Socio didatta il candidato dovrà essere in regola con il pagamento di tutte le quote sociali relative alla qualifica di Socio professionista.

Al momento dell'esame, indipendentemente dall'esito, il Socio dovrà pagare la quota esame così come definita dal Comitato Direttivo Nazionale e pubblicato sul sito www.simef.net

Al superamento dell'esame di idoneità al socio verrà rilasciato un **Attestato Finale** a norma della L.n.4/13.

Art 4 - Autoformazione dei Soci didatti

È obbligo per il Socio Didatta l'autoformazione ai sensi dell'art. 10 punto d. dello Statuto vigente e del presente Regolamento 1.

Titolo IV

Centri/Istituti di formazione in mediazione familiare riconosciuti dalla S.I.Me.F.

Art 1 - Requisiti per il riconoscimento dei Centri/Istituti di formazione

Per essere inseriti nel registro dei Centri/istituti di formazione in mediazione familiare riconosciuti dalla S.I.Me.F. è necessario presentare domanda alla Presidenza nazionale e avere l'approvazione attraverso delibera del Comitato Direttivo Nazionale. I Centri/Istituti di formazione rimangono inseriti nell'elenco fino a quando perdurino le condizioni che ne hanno permesso l'ammissione.

Art. 2 - Istituzione del Registro dei Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare

E' istituito il Registro dei Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare riconosciuti dalla S.I.Me.F. La denominazione dei Centri/Istituti e i relativi programmi di formazione sono pubblicati in un apposita sezione del sito S.I.Me.F .

Art. 3 - Criteri di ammissione nel Registro dei Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare

Per essere inseriti nel registro dei Centri/istituti di formazione in mediazione familiare riconosciuti dalla S.I.Me.F. è necessario:

- a) presentare domanda al Presidente della S.I.Me.F.;
- b) presentare un dossier sull'attività svolta dal Centro/Istituto inerente alla mediazione familiare e relativo staff;
- c) avere, all'interno del Centro/Istituto, almeno un Socio didatta S.I.Me.F. con funzioni di responsabile della formazione alla mediazione familiare;
- d) organizzare corsi di formazione alla mediazione familiare che siano confacenti ai criteri/linee didattiche espresse dalla Commissione per la Didattica e la Ricerca (art. 18/a dello statuto e Regolamenti 1, Titolo II), in linea al presente Regolamento 1 bis e nella piena attuazione della Norma Tecnica UNI 11644:2016 ;
- e) ottenere parere favorevole dal Comitato Direttivo Nazionale e dalla Commissione per la Didattica e la Ricerca;
- f) impegnarsi a garantire, almeno per i primi 3 corsi di formazione alla mediazione familiare erogati dall'inserimento nel Registro, la supervisione allo staff didattico per ore 10 annue da parte di un Socio didatta esperto della S.I.Me.F. o di un Responsabile didattico di Centro/Istituto già riconosciuto;
- g) impegnarsi ad erogare, ogni anno, almeno un seminario di formazione permanente per i soci S.I.Me.F. secondo i requisiti indicati nel presente Regolamento e dalla Commissione per la Didattica e la Ricerca ;
- h) corrispondere a titolo di spese per l'istruzione della pratica di associatura la quota stabilita dal Comitato Direttivo nazionale.

Art. 4 – Adempimenti dei Centri/Istituti di formazione relativamente ai Corsi alla Mediazione familiare attivati

I Centri/Istituti di formazione in mediazione familiare, successivamente al riconoscimento dalla S.I.Me.F., sono tenuti ad attenersi allo Statuto S.I.Me.F. e al presente Regolamento 1.

Ogni situazione che non ottemperi quanto regolamentato sarà sottoposta al vaglio del Comitato Direttivo Nazionale e della Commissione per la Didattica e la Ricerca, nonché, nel caso in cui si ravvisino irregolarità, alla Commissione per l'etica e la deontologia.

I Centri/Istituti di formazione in mediazione familiare, successivamente al riconoscimento da parte della S.I.Me.F., devono inviare alla Sede nazionale il programma del corso avviato con:

- i nominativi dei docenti;
- gli elenchi degli allievi in formazione al momento dell'avvio del corso di formazione unitamente al curriculum formativo e professionale di ciascun allievo dando comunicazione delle eventuali rinunce iniziali o nel corso dello svolgimento del training specifico.

Dopo il superamento dell'esame di 1° livello, i Centri/Istituti di formazione in mediazione familiare sono tenuti altresì a presentare:

- elenco degli Allievi ammessi alla pratica professionale, prima dell'inizio dello specifico percorso formativo e di tutoraggio.

Al superamento dell'esame di 2° livello, i Centri/Istituti di formazione in mediazione familiare sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Sede Nazionale S.I.Me.F.

I Centri/Istituti di formazione in mediazione familiare riconosciuti dalla S.I.Me.F. sono tenuti a rilasciare, ai propri allievi, i relativi attestati previsti al superamento degli esami di 1° e 2° livello.

Con riferimento al percorso formativo didattico a rilasciare attestazione delle lezioni svolte dall'Allievo didatta, con relativo parere in ottemperanza di quando indicato nel Titolo III art. 2 punto d) del presente Regolamento 1.

Art. 5 - Soci in formazione

Gli allievi dei corsi di formazione in mediazione familiare possono iscriversi alla S.I.Me.F. in qualità di *Soci in formazione* (art.9 e art.10 c.5 dello Statuto) fino al superamento dell'esame di ammissione alla S.I.Me.F. ai fini di divenire Soci professionisti.

Le domande degli allievi devono essere inviate alla Presidenza Nazionale e saranno accettate a seguito di delibera del Comitato Direttivo Nazionale il quale riferisce alla Commissione Didattica per l'acquisizione del parere, ove necessario (art. 10 u.c. dello Statuto).

Gli allievi che si iscrivono in qualità di Soci in formazione possono partecipare alle attività formative di aggiornamento dedicate anche ad essi.

Titolo V

Aggiornamento e Formazione professionale continua/permanente dei Soci professionisti e didatti

Art 1 - Obbligo di aggiornamento e formazione continua/permanente

Il presente Regolamento fa espresso riferimento a quanto previsto nello Statuto S.I.Me.F. relativamente all'aggiornamento, alla formazione continua/permanente di tutti i Soci e all'autoformazione dei Soci didatti.

Premesso:

- che alle Associazioni di Professionisti è affidato il compito di tutelare e garantire il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;
- che è fatto obbligo alle Associazioni di Professionisti di determinare i principi e le norme della deontologia professionale;
- che all'art. 6 del Codice deontologico della professione di mediatore familiare si prescrive ai professionisti il dovere di competenza e l'obbligo di richiedere attività di aggiornamento e formazione permanente;
- che la normativa nazionale e comunitaria in tema di professioni richiama la necessità di adeguate conoscenze e di competenze da aggiornare ed arricchire periodicamente

è obbligo degli iscritti rafforzare le competenze e le abilità tecnico professionali acquisite, provvedere ad aggiornamenti multidisciplinari e di confronto tra professionisti che, a diverso titolo, lavorano nel campo della riorganizzazione delle relazioni familiari a seguito della cessazione di un rapporto di coppia a qualsiasi titolo costituita e nel campo delle strategie di fronteggiamento del conflitto e della negoziazione. Ciò per assolvere agli obblighi deontologici e professionali.

L'aggiornamento e la formazione professionale continua/permanente sono un obbligo di tutti i Soci (esclusi i Soci in formazione). Altresì, l'autoformazione dei Soci didatti è un obbligo in capo agli stessi. I soci professionisti e i soci didatti, di cui all'art 9 del vigente statuto, sono quindi tenuti a partecipare alle giornate di formazione continua/permanente e di autoformazione, programmate secondo le linee guida indicate dalla Commissione per la Didattica e la Ricerca.

Il Mediatore Familiare professionista deve seguire un minimo di ore 10 di supervisione annue anche di gruppo in presenza di un Mediatore Familiare didatta.

L'assenza di attività di formazione continua/permanente per i Soci professionisti e della specifica attività di autoformazione per i Soci didatti per un biennio è condizione di decadenza dalle rispettive qualifiche.

Art. 2 – Definizione della formazione professionale permanente

Per *formazione professionale continua/permanente* si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento.

Per *autoformazione dei Soci didatti* si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze formative, nonché il loro aggiornamento, espressamente programmata a fini di implementare le proprie competenze didattiche.

Art 3- Struttura tecnico-scientifica

A completamento dell'art 18 dello Statuto è competenza della Commissione per la Didattica e la Ricerca delineare, in accordo con i Comitati direttivi della macroregioni, le linee guida per la formazione permanente.

Il programma di ogni evento formativo, proposto in base alle linee dettate dalla Struttura tecnico-scientifica, deve essere inviato, per la verifica della rispondenza ai criteri stabiliti, alla Presidenza per l'inoltro alla Struttura tecnico-scientifica sopra nominata, nei termini indicati dal successivo art. 7.

La Struttura tecnico-scientifica, secondo le competenze attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento 1, provvederà al vaglio ed eventuale approvazione o non approvazione, che deve essere motivata, dell'evento formativo.

L'attribuzione dei crediti all'evento è di competenza della Commissione per la Didattica e la Ricerca in base alla tabella di cui all'art. 8 del presente Regolamento. E' di competenza della Macroregione di appartenenza l'attribuzione dei crediti ai singoli Soci.

Art. 4 - Abilitazione dell'attività formativa continua/permanente (diretta e indiretta) e di aggiornamento

Tutti i Centri/Istituti di formazione in mediazione familiare riconosciuti dalla S.I.Me.F. di cui al Titolo IV, art. 6 del presente Regolamento 1, sono abilitati allo svolgimento delle attività formative e pertanto sono inseriti in un apposito Elenco delle agenzie di formazione.

La S.I.Me.F. riconosce inoltre, quali agenzie di aggiornamento e formazione permanente/continua, le Associazioni di categoria inserite nell'Elenco, Sez. II, del Ministero dello Sviluppo Economico.

La Commissione per la Didattica e la Ricerca della S.I.Me.F. è preposta alla validazione delle agenzie e dei professionisti che si propongono nel mercato come erogatori di azioni finalizzate alla formazione continua dei professionisti mediatori familiari operanti nelle organizzazioni, sia pubbliche che private, o nell'esercizio della libera professione.

Peraltro, ai fini della valutazione suddetta, la Commissione per la Didattica e la Ricerca della S.I.Me.F. dovrà attenersi ai seguenti criteri:

Strutturali e deontologici: idoneità della sede fisica idonea alla docenza (sale didattiche, salette per lavori di gruppo), strumenti e presidi per agevolare l'esposizione e l'apprendimento, nonché strumenti per la riproduzione di materiale.

Scientifici:

Presenza di pregresse attività formative comprovanti competenza nella metodologia didattica e nella progettazione formativa; presenza di docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell'area della mediazione familiare con vari orientamenti teorici; presenza di mediatori familiari di comprovata esperienza professionale ed esperti in formazione e nelle materie attinenti alle competenze trasversali che il mediatore familiare deve possedere, rilevabili attraverso un curriculum documentato, attestazioni, bibliografia di supporto, materiale didattico.

Metodologici:

Capacità di effettuare l'analisi del bisogno formativo, di progettare e condurre lezioni teoriche, lavori di gruppo, sperimentazioni, applicazione specifica in situazione, supervisione.

Valutativi:

Presenza di un questionario inizio corso e questionario fine corso.

Quota di iscrizione evento:

Previsione del pagamento di una quota agevolata di iscrizione per i Soci S.I.Me.F.

Art. 5 – Decorrenza dell'obbligo di formazione continua/permanente e di autoformazione

L'obbligo di formazione permanente decorre dal momento di iscrizione alla S.I.Me.F.. Ogni iscritto deve conseguire i CF nella misura indicata dall'art. 6 seguente. I crediti formativi devono essere conseguiti nell'arco temporale del biennio. Per il nuovo iscritto il calcolo dei crediti formativi da maturare verrà effettuato proporzionalmente ai mesi di associatura alla S.I.Me.F. all'interno del biennio in corso.

Bienni: dal 1°.1.17 al 31.12.18, dal 1°.1.19 al 31.12.20 e così a seguire.

Art. 6 - Monte crediti formativi annui dei Soci professionisti e dei Soci didatti

Ogni iscritto deve conseguire nel biennio almeno 36 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi articoli.

I Soci didatti, inoltre, come definito dal presente Regolamento, devono partecipare agli eventi di autoformazione permanente conseguendo nel biennio almeno ulteriori 6 crediti formativi.

In particolare: 2/3 dei crediti sono da acquisire da iniziative di aggiornamento relative alla mediazione familiare promosse da S.I.Me.F. o da F.I.A.Me.F., così come descritto nell'art.8 del presente regolamento, e 1/3 dei crediti possono essere acquisiti dalla partecipazione ad eventi riguardanti materie attinenti. Per la loro definizione si fa riferimento alle "competenze" definite dalla Norma Uni 11644:2016.

Art. 7 - Attribuzione di crediti formativi agli eventi, alle attività formative, di autoformazione e di formazione permanente

Appartiene alla competenza della Commissione per la Didattica e la Ricerca l'attribuzione di crediti formativi agli eventi e/o corsi di aggiornamento come di seguito specificati.

L'attribuzione di crediti formativi viene concessa valutando il tipo e la qualità dell'evento formativo, nonché gli argomenti trattati ed è convalidata dal Direttivo nazionale il quale può richiedere eventuali integrazioni, così come la Commissione per la Didattica e la Ricerca.

La documentazione richiesta è:

- Curriculum dei relatori
- Programma dell'evento con relazione dettagliata
- Ex post firme di presenza

Tale documentazione dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della data fissata per l'evento. Solo in caso di eventi per i quali è previsto l'accreditamento presso Ordini professionali, stante i tempi richiesti dagli stessi, la documentazione dovrà pervenire almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'evento stesso e ciò al fine della Sua valutazione e trasmissione alla Segreteria della S.I.Me.F. per le azioni necessarie al relativo accreditamento.

Gli eventi organizzati dai Consigli delle Macro-Regioni S.I.Me.F. o da essi valutati come idonei, dovranno essere comunicati con le stesse scadenze alla Commissione per la Didattica e la Ricerca e al Consiglio Direttivo Nazionale per gli adempimenti di competenza.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ne cura la pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza, anche al fine di permettere una più ampia partecipazione.

Art. 8 - Eventi e attività formative

In applicazione di quanto disposto dallo Statuto vigente circa l'obbligo per i soci professionisti e didatti di rispettare il requisito della formazione permanente si riportano nella Tabella successiva, parte integrante del presente Regolamento, le modalità di attribuzione dei crediti formativi:

Tabella: Attribuzione di crediti formativi per tipo di attività formativa

Numero crediti formativi	Tipo di attività	Massimo dei Crediti formativi per evento, per anno.
---------------------------------	-------------------------	--

n. 1 credito orario per:	<ul style="list-style-type: none"> PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/SEMINARI S.I.Me.F. 	Max 10 crediti per ciascun evento
n. 1 credito orario per:	<ul style="list-style-type: none"> PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/SEMINARI di ALTRE SOCIETA' di M.F. e/o AGENZIE FORMATIVE 	Max 5 crediti per ciascun evento
n. 1 credito orario per:	<ul style="list-style-type: none"> INTERVENTI PREORDINATI A CONVEGNI S.I.Me.F. O ALTRE SOCIETA' di M.F. e/o AGENZIE FORMATIVE 	Max 5 crediti per ciascun evento
n. 1 credito orario per:	<ul style="list-style-type: none"> ORGANIZZAZIONE CONVEGNI DI M.F. S.I.Me.F. O ALTRE SOCIETA' di M.F. e/o AGENZIE FORMATIVE 	Max 10 crediti per ciascun evento
n. 1 credito orario per:	<ul style="list-style-type: none"> ORGANIZZAZIONE GIORNATE SEMINARIALI/FORMAZIONE/A G-GIORNAMENTO S.I.Me.F. O ALTRE SOCIETA' di M.F. e/o AGENZIE FORMATIVE 	Max 5 crediti per ciascun evento
N. 2 crediti orario per:	<ul style="list-style-type: none"> RELAZIONI A CONVEGNI S.I.Me.F. O ALTRE SOCIETA' di M.F. e/o AGENZIE FORMATIVE 	Max 10 crediti per ciascun evento
N. 2 crediti orario per	<ul style="list-style-type: none"> PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DI AUTOFORMAZIONE PER I DIDATTI 	Max 8 crediti per ciascun evento
N. 2 crediti orario per	<ul style="list-style-type: none"> PARTECIPAZIONE A FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO S.I.Me.F. con il 50% di moduli attivi 	Max 10 crediti per ciascun evento
N. 2 crediti orario per	<ul style="list-style-type: none"> PARTECIPAZIONE A FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO ALTRE SOCIETA' di M.F. e/o AGENZIE FORMATIVE con il 50% di moduli attivi 	Max 8 crediti per ciascun evento
N. 10 crediti formativi per:	<ul style="list-style-type: none"> SUPERVISIONE (di un caso o a gruppo) 	Max 10 crediti annui

N. 10 crediti formativi per:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 TUTORAGGIO (all'interno del tirocinio) 	Max 2 tutoraggi in un anno per 20 crediti annui
N. 2 crediti formativi per ogni 4 ore di supervisione:	<ul style="list-style-type: none"> • PARTECIPAZIONE A UN GRUPPO DI SUPERVISIONE POST ISCRIZIONE ALLA S.I.Me.F. in qualità di Socio Professionista e/o Didatta 	Max. 10 crediti annui

n.b: si intende che la stessa persona non può cumulare tipi diversi di crediti formativi per attività svolte all'interno del medesimo evento. Verrà attribuito il punteggio in relazione alla funzione di maggiore rilevanza.

Art. 9- Attribuzione di crediti formativi ai Soci S.I.Me.F.

E' compito del Comitato Direttivo della Macroregione attribuire i crediti formativi ai singoli Soci, sulla base delle tabella di cui art. 8 del presente Regolamento, acquisendo le autocertificazioni dei medesimi tramite apposita Scheda di autocertificazione inviata agli stessi dalla Macroregione di appartenenza nei tempi determinati dal Direttivo Nazionale.

Art. 10 - Esoneri

Il Consiglio Direttivo Nazionale, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa continua/permanente e di autoformazione, nei casi di:

- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- grave malattia o infortunio o documentate problematiche personali;
- trasferimento all'estero.

L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento. E' rinnovabile nel biennio successivo esclusivamente nei casi di grave malattia o infortunio o documentate problematiche personali o trasferimenti all'estero, su valutazione della Commissione per la Didattica e la Ricerca, e approvazione finale del CD che delibera in merito alla posizione del Socio relativamente al Registro Soci e alle eventuali attività formative di recupero (su indicazione della Commissione per la Didattica e la Ricerca) al momento del reintegro del Socio.

All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del biennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.

Art. 11 – Mancata ottemperanza agli obblighi associativi: quote associative e formazione permanente

I Soci professionisti in possesso di tutti i requisiti che hanno portato all'emissione dell'Attestato di qualità e di qualificazione dei Servizi di Mediazione Familiare, ai fini dell'iscrizione nel Registro dei Soci pubblicato sul sito www.simef.net con numero di posizione, devono essere in regola con il pagamento della quota associativa annua e aver adempiuto agli obblighi di formazione permanente.

Nel caso di mancato pagamento della quota associativa annuale si rinvia all'art. 11 c. 2 (Sospensione del Socio) dello Statuto S.I.Me.F. e art. 12 punto d. dello stesso (decadenza del Socio per morosità biennale).

Il mancato raggiungimento dei CF biennali rappresenta una inosservanza ai suddetti obblighi di formazione permanente e di aggiornamento, ai sensi dello Statuto (art. 12 punto c.) e della L. 4/2013. Pertanto, i Soci che nel biennio non abbiano raggiunto il monte di crediti formativi previsto dal presente Regolamento 1, sono inseriti, nel Registro pubblicato, in apposita colonna recante la dicitura: NON CONFORME ai requisiti L.4/2013.

Per i Soci inseriti nella suddetta colonna, o per mancato pagamento (sospensione) o mancato raggiungimento del monte dei crediti formativi biennali, l'Attestato di qualità e di qualificazione dei Servizi di Mediazione Familiare rilasciato al momento del loro inserimento nel Registro Soci, e in loro possesso, si ritiene sospeso sino a modifica della situazione che ne ha portato l'inserimento nella suddetta colonna del Registro.

Approvato dal Comitato Direttivo in data 27.9.17, immediatamente esecutivo.